

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente -
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere -
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere -
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere -
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) V.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 09/01/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 671
c.p., così qualificato l'originario capo di imputazione, estinto per prescrizione.
La Corte di Cassazione:

OSSERVA

A V.M., sorpresa per due volte dalla Polizia a mendicare in una strada di (OMISSIS) seduta per terra con in grembo una bambina, mentre l'altro figlioletto di quattro anni, C.N., elemosinava nei paraggi e consegnava poi il danaro alla mamma, venivano contestati i delitti di riduzione in servitù di cui all'art. 600 c.p. e maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. in danno del figlio C.N..

La Polizia rilevava che il bambino per quattro ore non si era mai seduto, non aveva mangiato alcunchè ed era vestito, nonostante il periodo invernale, soltanto con pantaloni e maglietta, come del resto la madre e la bambina.

Inoltre nella seconda occasione di avvistamento si avvicinarono alla donna due persone della stessa nazionalità - rumeni - alla quale la donna consegnava il danaro; l'immediato intervento della Polizia portava all'arresto della donna e di un uomo, che veniva trovato in possesso di un euro e cinquanta, mentre l'altro si dava alla fuga.

Anche all'uomo, C.M., venivano contestati gli stessi reati attribuiti alla V..

Con sentenza del 22 giugno 2006, la Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere affermava la penale responsabilità di V.M. in ordine ad entrambi i reati contestati e la condannava alla complessiva pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie.

C.M. veniva, invece, assolto per non aver commesso il fatto da entrambe le imputazioni.

La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 9 gennaio 2008, dopo avere ricostruito la vicenda ed analizzato la giurisprudenza in materia formatasi dopo la modifica dell'art. 600 c.p. per effetto della L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 1, riteneva che vi fosse stato da parte dell'imputata approfittamento di una situazione di inferiorità psichica del minore costretto all'accattonaggio con finalità di sfruttamento economico.

Rilevava, inoltre, la Corte di secondo grado che era ravvisabile anche il requisito della continuità dell'attività di accattonaggio nel tempo, testimoniato dalla normalità e ripetitività con la quale la V. ed il figlioletto avevano compiuto i medesimi gesti e dal fatto che proprio dall'accattonaggio la donna traeva i mezzi di sostentamento per sé e la propria famiglia.

La Corte napoletana riteneva, invece, non ravvisabile il delitto di maltrattamenti, non potendo lo stesso concorrere, per il principio di consunzione, con quello di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; la pena veniva, pertanto, determinata in anni cinque di reclusione.

Con il ricorso per Cassazione V.M. deduceva la erronea applicazione dell'art. 600 c.p. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La ricorrente, dopo una precisa ricostruzione del reato in discussione, poneva in evidenza in particolare che per configurare lo stesso era necessaria l'abitudine della condotta, la costrizione all'accattonaggio e la finalità di sfruttamento economico della persona ridotta in condizione di schiavitù o servitù e rilevava che nel caso di specie non era ravvisabile il requisito della abitudine, dal momento che si trattava soltanto di due episodi, nè quello dell'assoggettamento pieno e totale della vita del minore e che, pertanto, il fatto, tutto al più, si sarebbe potuto qualificare come violazione dell'art. 671 c.p..

Infine la ricorrente deduceva che con la decisione impugnata si era criminalizzato il mangel usualmente praticato dagli zingari.

La ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da V.M. sono fondati nei limiti di cui si dirà.

Il Collegio, invero, analizzata la condotta della ricorrente così come ricostruita dalle due sentenze di merito, ritiene, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, che

nei fatti non sia ravvisabile il delitto di riduzione in servitù di cui all'art. 600 c.p., ma quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 c.p..

In punto di fatto, invero, deve escludersi che la V. facesse parte di una organizzazione volta allo sfruttamento dei minori perchè l'uomo arrestato insieme a lei, al quale la donna avrebbe, secondo l'Accusa, versato il danaro guadagnato dal figlio con l'attività di accattonaggio, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

Nessun altro collegamento della donna con altre persone è stato ipotizzato o provato.

Quindi è rimasto accertato, come è lecito desumere dalla sentenza impugnata, che nelle ore della mattina la donna era solita chiedere l'elemosina avendo in braccio una figlia ed essendo coadiuvata dall'altro figlio di quattro anni che in piedi ed a poca distanza dalla madre chiedeva anche lui l'elemosina ai passanti.

Secondo i giudici di merito siffatta attività si svolgeva dalle ore nove del mattino alle ore 13,00.

Se tale è la situazione di fatto accertata non appare configurabile il delitto contestato.

E' noto che l'art. 600 c.p. è stato modificato in modo significativo dalla L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 1, che ha introdotto nella nostra legislazione misure contro la tratta di persone.

In particolare il legislatore ha eliminato il preesistente concetto di condizioni analoghe alla schiavitù, sulla cui interpretazione si erano registrati numerosi contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza, ed ha introdotto, definendolo, il concetto di riduzione in servitù.

La nuova disciplina costituisce adempimento di obblighi internazionali assunti dall'Italia in numerose occasioni, e tra queste con la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale ed i due Protocolli allegati sulla tratta delle persone e sul traffico dei migranti, sottoscritti nel corso della conferenza di Palermo del 12 - 15 dicembre 2000, ed in ambito europeo con il Piano globale per la lotta alla immigrazione clandestina ed alla tratta degli esseri umani del 2000.

Il concetto di servitù, che, come detto, costituisce una novità per il nostro sistema penale, era già presente in atti internazionali, quale ad esempio la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948.

Sinteticamente si può dire che per servitù il legislatore intende uno stato di soggezione continuativa in cui una persona sia ridotta o mantenuta a scopo di sfruttamento sessuale e/o economico della persona stessa, in particolare mediante la costrizione a prestazioni lavorative o sessuali, attuata mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, soggezione che

si traduca in una integrale negazione della libertà e dignità umana del soggetto passivo, bene quest'ultimo indisponibile.

Posto che l'interesse tutelato dalla norma in esame è costituito dallo status libertatis dell'individuo, ovvero dalla esigenza di prevenire e reprimere la costituzione o il mantenimento di rapporti di padronanza, è del tutto evidente che, tenuto conto della formulazione della norma e del momento storico nel quale è stata introdotta nel nostro sistema penale, la finalità principale del legislatore era quella di porre un argine al crescente traffico di donne e uomini provenienti dai paesi del terzo mondo e dall'est europeo e ridotti in condizioni di schiavitù e/o servitù.

L'esigenza di reprimere con la necessaria severità le organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani è testimoniata dalla introduzione, con la L. n. 228 del 2003, art. 4, di un più grave trattamento sanzionatorio per tale tipologia di associazione per delinquere - dell'art. 416 c.p., comma 6.

Con più specifico riferimento al presente procedimento penale, deve dirsi che nel nostro Paese, accanto a forme di accattonaggio per così dire tradizionali praticate da singoli o famiglie in condizioni di indigenza o da gruppi etnici con difficoltà di inserimento nel sistema produttivo, si sono sviluppate nei due ultimi decenni vere e proprie forme organizzate di accattonaggio gestito da persone di pochi scrupoli che non hanno esitato ad utilizzare donne e fanciulli importati prevalentemente dai paesi dell'est europeo.

Una delle finalità della norma in esame è ravvisabile proprio nella necessità di reprimere con la dovuta energia questo grave fenomeno criminale; si spiega, perciò, l'esplicito riferimento all'accattonaggio operato dal legislatore e l'aggravamento di pene previsto quando vengano utilizzati per tale attività minori ridotti in condizione di servitù.

Dal momento che il reato di cui all'art. 600 c.p. può essere commesso da chiunque, non vi è dubbio che il reato di riduzione in schiavitù e/o servitù possa configurarsi anche a carico dei genitori che impieghino i figli nell'accattonaggio, nel furto o in altre illecite attività; il riferimento a siffatte situazioni è, in verità, esplicito nel momento in cui la norma precisa che la riduzione o il mantenimento in condizione di servitù può essere attuata anche con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica.

Il concetto di abuso di autorità riconduce, tra gli altri, proprio ai genitori dal momento che, secondo la giurisprudenza (vedi SS.UU. 31 maggio 2000, Bove, sentenza che evidentemente si riferisce alla precedente formulazione dell'art. 600 c.p., ma che è valida ancora oggi con riferimento al punto in discussione), l'abuso di autorità presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico.

Se in molti casi la differenza tra l'uso corretto, ed in molti casi necessario, della potestà genitoriale e l'abuso dell'autorità appare evidente, va detto che in molti altri casi il confine tra l'uso legittimo dell'autorità e l'abuso appare, invece, piuttosto labile.

Ciò è particolarmente vero per alcune comunità etniche ove ad esempio la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella cultura e nella mentalità di tali popolazioni.

Ed, infatti, tra le altre cose la difesa ha fatto riferimento alla necessità di non criminalizzare il mangel, ovvero l'accattonaggio praticato tradizionalmente dalle popolazioni rom residenti in Italia.

Ovviamente è necessario prestare attenzione alle situazioni reali al fine di non criminalizzare condotte che rientrano nella tradizione culturale di un popolo, fermo restando, però, che se determinate pratiche, magari anche consuetudinarie e tradizionali, mettano a rischio diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla nostra Costituzione o confliggano con norme penali che proprio tali diritti cercano di tutelare, la repressione penale è inevitabile.

E' fin troppo evidente, infatti, che consuetudini contrarie all'ordinamento penale non possano essere consentite.

Quanto detto consente, però, di comprendere la delicatezza del problema e la labilità del confine, in molti casi, esistente tra pratiche lecite ed attività sicuramente illecite.

Si è detto in precedenza che la norma in discussione punisce non soltanto la riduzione in schiavitù, ma anche forme di assoggettamento, ai fini dello sfruttamento della persona, che si traducano in una integrale negazione della libertà e dignità umana, realizzata con una delle forme indicate dall'art. 600 c.p., comma 2.

Orbene una siffatta condizione di integrale negazione della libertà è certamente ravvisabile nella condotta di chi - o molto più spesso di coloro - comperi un bambino o un fanciullo e lo utilizzi continuativamente nella attività di accattonaggio appropriandosi dei guadagni del fanciullo, senza minimamente preoccuparsi delle necessità e dei desideri del fanciullo e trattandolo sostanzialmente come una res dalla quale si debba trarre il massimo vantaggio economico.

La situazione è ben diversa, però, nel caso della donna, madre dei fanciulli che porta con sé, che pratici l'accattonaggio per alcune ore del giorno - o perchè tale pratica faccia parte di una tradizione culturale del gruppo etnico al quale appartenga o perchè trovasi in condizioni di grave indigenza economica (o per tutte e due le ragioni, che spesso si sovrappongono) - e che si faccia anche aiutare dal figlio.

Il mendicare è, invero, attività non illecita dal momento che l'art. 670 c.p., che tale condotta reprimeva, è stato abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il tale articolo, comma 1 (CC 28 dicembre 1995, n. 519), mentre non è lecito impiegare minori degli anni quattordici nell'accattonaggio - art. 671 c.p. -, essendo necessario impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae alla istruzione ed alla educazione (così Cass., Sez. 1 penale, 13 novembre 1997 - 26 gennaio 1998, n. 6379).

Orbene se l'agente, come nel caso di specie, sia dedita alla mendicizia per le necessità della sua famiglia e si dedichi a tale attività per alcune ore del giorno portando con sé i figli è davvero difficile configurare il reato di cui all'art. 600 c.p. perchè è ben possibile che, dopo avere esercitato la mendicizia nelle ore del mattino, nella restante parte della giornata la donna si prenda cura dei figli in modo adeguato cercando di venire incontro alle loro necessità e consentendo loro di giocare e frequentare altri bambini; si vuol dire, cioè, che dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito non emerge quella integrale negazione della libertà e dignità umana del bambino che consente di ritenere che versi in stato di completa servitù, condizione che legittima le gravi sanzioni previste dall'art. 600 c.p..

Insomma ciò che risulta difficilmente ravvisabile nel caso di specie è proprio l'elemento oggettivo del reato contestato, ovvero la riduzione in servitù per come precedentemente descritta e ricostruita in base alla interpretazione letterale e logico - sistematica della norma.

Nei fatti potrebbe, invece, essere ravvisato, così come richiesto dal Pubblico Ministero, il reato di cui all'art. 671 c.p., al quale si è fatto prima riferimento, che comunque risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione.

Appare ora necessario un ulteriore approfondimento al fine di verificare se nella condotta contestata alla V., concernente tra l'altro i rapporti tra madre e figlio, come dinanzi ricordato, sia ravvisabile altra ipotesi di reato, oltre alla contravvenzione di cui all'art. 671 c.p. oramai estinta, e precisamente se la condotta, come precisata dai giudici di merito, integri o meno il delitto di cui all'art. 572 c.p., originariamente contestato e ritenuto poi assorbito dal più grave reato di riduzione in servitù.

In proposito si deve ricordare che inizialmente la Corte di Cassazione, con riferimento al testo previgente dell'art. 600 c.p., aveva affermato che non sussisteva rapporto di specialità - art. 15 c.p. - tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di riduzione in schiavitù - art. 600 c.p. -, trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo status libertatis dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nella ipotesi dell'art. 572 c.p. è necessario che un componente della famiglia sottoponga un altro a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con

la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere (così Cass., Sez. 5 penale, 1 luglio 2002 - 30 settembre 2002, n. 32363).

Successivamente, però, la Corte di Cassazione, tenuto conto anche della introduzione nell'art. 600 c.p. della nuova fattispecie della riduzione in servitù, e, mutando l'originario orientamento, ha stabilito che le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, e di quest'ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicchè detto reato non può concorrere, per il principio di consunzione, con quello di maltrattamenti in famiglia (così Cass., Sez. 6 penale, 12 dicembre 2007 - 17 gennaio 2007, n. 1090, CED 235816).

Tale ultimo indirizzo appare da condividere perchè coglie con molta maggiore precisione l'ambito operativo delle due fattispecie criminose, nel senso che si può parlare di maltrattamenti in famiglia quando il genitore consenta o favorisca attività del minore lesive della sua integrità fisica e psichica, mentre sarà ravvisabile il più grave reato di riduzione in servitù quando le forme di assoggettamento del minore si traducano in una integrale negazione della libertà e dignità dello stesso.

Le due condotte sono, per così dire, in progressione criminosa e quando sia ravvisabile la seconda, la prima deve intendersi consumata.

Viceversa quando, invece, la condotta dell'agente non produca un completo asservimento del soggetto passivo, ma cagioni allo stesso sofferenze morali e materiali sarà ravvisabile il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia.

Ed è esattamente ciò che si è verificato nel caso di specie perchè, come si è già rilevato, non è possibile ravvisare nella condotta attribuita alla V. e descritta dai giudici del merito un totale asservimento del bambino sottoposto alla sua autorità ed una esclusiva utilizzazione del minore a fine di sfruttamento economico, mentre è ben possibile intravedere un comportamento omissivo nei confronti del minore affidato alle cure della ricorrente capace di produrre al minore gravi danni.

In un caso sostanzialmente analogo la Suprema Corte ha chiarito che configura il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., la condotta di chi, invece di avviare il minore a lui affidato ad una istruzione e comunque di garantirgli una infanzia che ne faciliti la crescita morale e materiale, consenta che viva in strada per chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del ricavato e manifestando disinteresse per i pericoli fisici e morali ai quali il bambino si trovi esposto.

Ha spiegato la Corte che in tal caso si tratta di una condotta lesiva della integrità fisica e morale del minore idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto

responsabile chiunque ne abbia l'affidamento (vedi Cass., Sez. 6 penale, 9 novembre 2006 - 30 gennaio 2007, CED 235337).

Tale indirizzo ha modificato il precedente orientamento che aveva escluso in caso di impiego di minori nell'accattonaggio la configurabilità del delitto di maltrattamenti, ritenendo ravvisabile soltanto la contravvenzione di cui all'art. 671 c.p. (Cass., Sez. 1, penale, 7 ottobre 1992 - 25 novembre 1992, n. 11376, CED 192569).

Il più recente orientamento giurisprudenziale appare da privilegiare perchè fondato su una interpretazione certamente rigorosa, ma corretta del concetto di maltrattamenti, facendo rientrare in esso tutti quei comportamenti commissivi od omissivi che cagionino sofferenze e disagio ai minori; ciò, peraltro, consente di interpretare correttamente le due norme nel senso che se si tratta di un isolato episodio di mendicizia con utilizzo di minori sarà ravvisabile il reato di cui all'art. 671 c.p., mentre se la condotta sia continuativa ed arrechi sofferenze al minore non potrà che ravvisarsi il delitto di cui all'art. 572 c.p..

Ebbene nel caso di specie, come ricostruito dai giudici di merito, è certamente ravvisabile il delitto di cui all'art. 572 c.p. perchè è rimasto provato che la V. utilizzava un bambino di quattro anni per chiedere l'elemosina ai passanti in modo continuativo, ovvero ogni giorno, (sul punto vi è un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in sede di legittimità perchè sorretto da logica motivazione) costringendolo così a stare in piedi per oltre quattro ore consecutive in periodo invernale, senza che peraltro fosse vestito adeguatamente, ed ometteva di tenere comportamenti rispettosi dell'art. 147 c.c., che impone ai genitori specifici obblighi (vedi Cass. 18 marzo 1996, Cambria).

E' fuori dubbio che una siffatta condotta sia lesiva della integrità fisica e morale del minore e determini una situazione di grave sofferenza.

In conclusione per tutte le ragioni indicate il fatto contestato alla V. deve essere qualificato come violazione dell'art. 572 c.p..

Naturalmente deve essere completamente rideterminata la pena da infliggere alla ricorrente e, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli per la determinazione della pena.

P.Q.M.

La Corte, qualificato il fatto ex art. 572 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli per la determinazione della pena.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008